



# COMUNE DI FOGLIZZO

PROVINCIA DI TORINO

## ALLEGATO D

*Allegato alla Nota Integrativa*

### **Collaborazioni autonome a soggetti estranei all'Amministrazione – Indicazione del limite massimo di spesa complessivo**

L'articolo 46 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha riformulato l'articolo 3 co. 55 e 56 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008), disponendo che:

- 1) gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge;
- 2) il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione esterna è fissato nel Bilancio di previsione.

Secondo la legislazione vigente, pertanto, non è più obbligatoria la predisposizione di un Programma delle collaborazioni esterne (che questo Ente ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.03.2008), qualora tali collaborazioni attengano alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

Tuttavia risulta necessario che il Bilancio preventivo dell'Ente fissi il tetto massimo di spesa, precedentemente contenuto nel Regolamento disciplinante l'affidamento di incarichi esterni, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 7 del 12.01.2000 e da ultimo modificato con Deliberazione n. 46 del 26.3.2008 (testo coordinato adottato con determinazione n. 106/SC/14 del 30.04.2008).

Nel Programma consiliare sopra menzionato e nella prima formulazione del suddetto Regolamento, e tenuto conto delle complessive previsioni di Bilancio per l'anno 2018-2019-2020, unitamente alle specifiche indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sono state indicate alcune aree di intervento necessitanti l'attivazione di collaborazioni esterne.

L'analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è possibile pervenire all'attribuzione di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione, come meglio definiti dalle pronunce di diverse Sezioni regionali della Corte dei Conti, con cui si stabilisce che per stipulare contratti di collaborazione autonoma, occorre valutare i seguenti parametri:



# COMUNE DI FOGLIZZO

PROVINCIA DI TORINO

- rispondenza dell'incarico a competenze, obiettivi e progetti dell'Amministrazione;
- coerenza dell'incarico alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Pertanto come prescritto dall'articolo 3 co. 56 della Legge 244/2008, modificato dall'articolo 46 della Legge n. 133/2008 – la somma complessiva in Euro 2.450,00 (iscritta Cap. 230/1: Euro 00,00 per consulenze legali e Cap. 182: Euro 2.450,00 per consulenza fiscale) risulta essere il tetto massimo di spesa per gli incarichi esterni per il 2018-2019-2020.

Si precisa inoltre che con deliberazione G.C. n. 121 del 27.12.2010 è stato adottato il nuovo regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in cui sono contenute specifiche norme relative agli incarichi di collaborazione esterna.

Il regolamento è stato modificato con D.G.C. n. 12/2011 per adeguarlo ad una osservazione formulata dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.